

# STUDIO COMMERCIALISTI TORRES E ASSOCIATI

Dott. Marco Torres  
Dott.ssa Paola Genesoni

22100 Como  
Via Rovelli, 36 tel. 031/263231 – fax 031/262854  
Codice fiscale/P.I.V.A. 03607400136  
studiotorres@pec.net

Como, 30 aprile 2020

SPETTABILE CLIENTELA

CIRCOLARE N. 33

## **OGGETTO: COVID-19: MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, IL DPCM 26 APRILE 2020 SPIEGATO ARTICOLO PER ARTICOLO**

Gentili Clienti,

facendo seguito alla nostra Circolare n. 32 del 29 aprile 2020, analizziamo con maggiore dettaglio le nuove misure introdotte dal D.P.C.M. del 26.04.2020 per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni del decreto si applicano dal **4 maggio 2020** in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di alcune disposizioni che si applicano dal 27 aprile 2020, in modo cumulativo rispetto alle disposizioni del decreto 10 aprile 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Interessante intervento di **Assonime** che nella seguente **nota del 29 aprile 2020**, illustra i contenuti del provvedimento d'urgenza, articolo per articolo:

### **MISURE GENERALI**

L'articolo 1 del decreto contiene misure generali per il contenimento del contagio sul territorio nazionale, inclusi i limiti agli spostamenti all'interno del territorio nazionale e le disposizioni sulla scuola e l'università.

E' confermata la sospensione dell'attività di commercio al dettaglio salvo le eccezioni contenute nell'allegato 1 del decreto che restano sostanzialmente invariate rispetto al DPCM 10 aprile (viene aggiunto il commercio al dettaglio di piante, fiori e semi), dell'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi alla persona (salvo le eccezioni indicate nell'allegato 2 del decreto).

Per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, oltre il rispetto delle regole previste nel DPCM (art.1, comma 1, lettera dd), vi è la raccomandazione di applicare le misure indicate nell'allegato 5 al DPCM.

Come già previsto, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Varie disposizioni incoraggiano il ricorso al lavoro agile, per cui sono previste modalità semplificate.

Spetta ai Presidenti delle Regioni programmare il trasporto pubblico locale, anche non di linea, in relazione all' emergenza Covid-19.

Per le medesime finalità con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, possono essere disposte limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, ai vettori e agli armatori.

Sono fornite specifiche indicazioni per lo svolgimento delle **attività professionali** (art. 1, comma 1, lett. ii).

### **PREVISIONE DI NUOVI CODICI**

L'articolo 2 ribadisce che sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3, dove è riportato il nuovo elenco con il riferimento ai rispettivi codici ATECO. Rispetto al DPCM 10 aprile 2020 l'elenco delle attività non sospese è stato notevolmente ampliato.

In casi in cui veniva riportato il codice ATECO generale con delle specifiche esclusioni, sono state eliminate le esclusioni, in casi in cui erano riportati solo alcuni specifici sotto codici è stato indicato il codice generale ricomprendendo tutto il settore a cui il codice si riferisce. Vi è poi la previsione di codici nuovi che prima non erano presenti nell'elenco delle attività non sospese.

In particolare, rispetto al precedente elenco, **sono escluse dalla sospensione le seguenti attività**: estrazione di minerali metalliferi; estrazione di altri minerali da cave e miniere (ora l'intero settore); attività dei servizi di supporto all'estrazione (prima riguardava solo l'estrazione di petrolio e gas naturale ora comprende l'intero settore); industria del tabacco; industrie tessili (ora l'intero settore); confezione di articoli di abbigliamento; di articoli in pelle e pelliccia (ora l'intero settore); fabbricazione di articoli in pelle e simili; fabbricazione di carta e prodotti di carta (senza le precedenti esclusioni); fabbricazione di prodotti chimici (senza le precedenti esclusioni); fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (senza le precedenti esclusioni); fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (ora l'intero settore); metallurgia; fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (ora l'intero settore); fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi (ora l'intero settore); fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (ora l'intero settore); fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA (ora l'intero settore); fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; fabbricazione di altri mezzi di trasporto; fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere (ora l'intero settore); riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (senza le precedenti esclusioni); costruzione di edifici; ingegneria civile (senza le precedenti esclusioni); lavori di costruzione specializzati (ora l'intero settore); commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (ora l'intero settore); commercio all'ingrosso (ora l'intero settore escluso quello di autoveicoli e di motocicli); attività immobiliari; pubblicità e ricerche di mercato; attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (ora l'intero settore); servizi di vigilanza e investigazione (ora l'intero settore); cura e manutenzione del paesaggio (senza le precedenti esclusioni); attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (ora l'intero settore); riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (ora l'intero settore).

In limitate ipotesi, attività in precedenza consentite ritornano nel regime di sospensione.

Resta ferma la **possibilità di modificare l'elenco dei codici ATECO con decreto del Ministro dello sviluppo economico**, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le attività produttive **sospese possono comunque proseguire** se organizzate in modalità a **distanza** o lavoro agile.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990, ferma restando la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura (ex articolo 101 codice beni culturali), nonché dei servizi che riguardano l'istruzione quando non sono erogati a distanza o in modalità da remoto.

Resta espressamente consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. In questi ambiti resta consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Le **imprese titolari di autorizzazione generale** di cui al decreto legislativo n. 261/1999, relativo ai servizi postali, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

### ***NIENTE PIÙ COMUNICAZIONE AL PREFETTO***

E' stata eliminata la procedura che prevedeva la comunicazione al prefetto per la prosecuzione o ripresa di specifiche attività non incluse nell'elenco.

Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute a **rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione** delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 6), nonché per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 7), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8).

Si prevede inoltre che la **mancata attuazione dei protocolli** che non assicurino adeguati livelli di protezione **determina la sospensione dell'attività** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese le cui attività prima consentite risultassero sospese per effetto delle modifiche dell'allegato 3 al DPCM 26 aprile o per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro tre giorni dall'adozione del decreto o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

Come già previsto, per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

E' inoltre consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le **imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020**. Le imprese le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del decreto proseguono la loro attività nel rispetto dei protocolli già menzionati.

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza il DPCM 26 aprile 2020 dispone che le Regioni a partire dal 27 aprile siano tenute ad un monitoraggio giornaliero dell'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, delle condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico (di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni).

Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 al decreto, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale che sono interessate dall'aggravamento.

### ***DISPOSIZIONI SUGLI INGRESSI IN ITALIA***

L'articolo 3 riguarda misure per l'informazione e la prevenzione della diffusione del contagio; gli articoli 4 e 5 disposizioni sugli ingressi in Italia e sui transiti e soggiorni di breve durata in Italia; l'articolo 6 riguarda le navi da crociera e le navi per il trasporto passeggeri di bandiera estera.

### **MISURE DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA**

L'articolo 7 contiene le misure di trasporto pubblico di linea. In particolare è previsto che le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8), nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19", di cui all'allegato 9. Sia il protocollo, previo accordo con i soggetti firmatari, che le linee guida, possono essere integrati o modificati con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali.

### **NORME PER LA DISABILITÀ**

L'articolo 8 detta disposizioni specifiche per la disabilità. L'esecuzione e il monitoraggio delle misure contenute nel decreto sono affidati al Prefetto territorialmente competente (art. 9).

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Marco Torres



Dott.ssa Paola Genesoni

